



COMUNE DI PARODI LIGURE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Prot. 1526

ORDINANZA N. 5/2020

IL SINDACO

ACCERTATA la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. 267/2000, nonché nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 comma 3 D.Lgs. 285/1992, quale ente proprietario della Strada;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo nel rispetto della normativa e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la nota prot. n. 1466 in data 13/07/2020, con la quale il Reverendo Parroco di Parodi Ligure, Sac. Livolsi Luca, richiede l'occupazione di Piazza Municipio nei giorni 26 luglio, 15, 16 e 23 agosto 2020 per consentire la collocazione di gazebo e sedie ove i fedeli potranno assistere "all'aperto" alle celebrazioni liturgiche che presumibilmente avranno un alto concorso di popolo, tenuto conto della limitazione dei posti a sedere all'interno della Chiesa;

RITENUTO sottolineare l'alto valore sociale ed etnologico, oltreché religioso, delle manifestazioni in questione e quindi aderirvi in toto, riconoscendone la connessione alle ordinarie attività istituzionali dell'Ente, perseguenti la valorizzazione sociale della Comunità;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera a) D.Lgs 285/1992 e s.m.i., di procedere alla temporanea sospensione della circolazione veicolare, in considerazione delle esigenze di carattere tecnico derivanti dagli interessi giuridicamente tutelati del titolare dell'autorizzazione edilizia di cui trattasi;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- la L. 241/90;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. LA CHIUSURA TOTALE DELL'ACCESSO VEICOLARE E CONSEQUENZIALMENTE IL DIVIETO DI PARCHEGGIO IN PIAZZA MUNICIPIO NEI GIORNI 26 LUGLIO, 15, 16 E 23 AGOSTO 2020 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 14,00 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO ALL'APERTO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

2. SONO ESCLUSI DAL DIVIETO I MEZZI DI SOCCORSO O DI PRONTO INTERVENTO;

DISPONE:

3. l'apposizione della segnaletica idonea ai fini dell'esecuzione della presente;

4. l'obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente, avvalendosi del Comando Stazione Carabinieri di Gavi (AL), competente per territorio;

5. la pubblicità della presente mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, con pubblici avvisi anche sintetici, la comunicazione al Comando Stazione Carabinieri di Gavi (AL), competente per territorio.

RENDE NOTO CHE:

7. contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni: a) Ricorso giurisdizionale nei termine di giorni sessanta al T.A.R. Piemonte; b) Ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi al Presidente della Repubblica;

8. ai sensi dell'art. 10 comma 1 L. 675/1996, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che: a) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento di circolazione stradale; b) le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento ai sensi della normativa vigente; c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, 2) le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell'interessato; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla L. 675/96.

Dalla Residenza Comunale di Parodi Ligure, li 25/07/2020

IL SINDACO
Carolina RUZZA
F.to Digitalmente